



Dipartimento Sviluppo Sostenibile, Agricoltura, Cooperazione

Ufficio Ambiente: argomenti sostenuti dalla UIL nella riunione del Comitato Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA) del 25 ottobre 2006, in merito al **2° decreto correttivo del DLgs 152/2006**

❖ Premessa – Il Consiglio dei Ministri del 31 agosto 2006 approva in via definitiva un primo decreto correttivo del DLgs 152/06, ancor’oggi in attesa di promulgazione da parte del Capo dello Stato, tale provvedimento, al comma 1, individua il percorso di modifica del DLgs 152, che deve iniziare con un ‘decreto correttivo adottato prioritariamente, ove sono indicate le disposizioni della parte III e IV e dei relativi decreti attuativi che continuano ad applicarsi a quelle abrogate. Il Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2006 approva in via preliminare un secondo decreto correttivo del DLgs 152, procedendo alla revisione di vari articoli delle parti III e IV del DLgs 152 secondo quanto previsto dal comma 2 del primo decreto correttivo: “con successivi decreti sono adottate norme correttive e integrative nel rispetto delle norme e dei principi dell’ordinamento comunitario e delle decisioni rese dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea”.

Pertanto, risulta evidente che il Consiglio dei Ministri ha scelto, metodologicamente, di avviare la discussione di merito sulle modifiche, stante il primo decreto correttivo non ancora promulgato, e, qualora lo sia, stante quanto previsto dal comma 1 circa la priorità di indicazione delle modifiche da apportare, con una possibilità di compromissione delle stesse modifiche contenute nel secondo decreto correttivo;

La UIL ritiene che:

1. possa anche essere plausibile il percorso di lavoro scelto dal Consiglio dei Ministri, presumibilmente finalizzato ad avviare da subito una discussione di merito che dovrebbe trovare, in un secondo momento, idonea ed indispensabile convergenza con l’indice delle modifiche previsto come prioritario;
2. sia indispensabile chiarire immediatamente il suddetto percorso di lavoro, allo scopo di evitare il rischio di trovarsi, successivamente, esposti ad eventuali ripercussioni sul piano della fondatezza giuridica dei provvedimenti adottati dal secondo decreto correttivo

❖ Nota su Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT) – la UIL ritiene che, per quanto attiene il **ruolo dell’APAT**, sia indispensabile:

1. definire, attraverso modifiche da apportare al DLgs 152, nei diversi e specifici casi di coinvolgimento, quale sia, di volta in volta, il servizio tecnico, interno all'APAT, direttamente interessato (geologico, idrografico, difesa della natura);
2. contribuire, anche per questa via, alla risoluzione di contraddizioni ed incongruenze insite nel sistema normativo vigente e in corso di trasformazione, allo scopo di rendere massimamente coerente l'attribuzione di funzioni tra Ministero dell'Ambiente ed APAT.

❖ *Parte III :*

1. negli articoli **147** "Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato" e **150** "Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento" si prevede la modifica del concetto di "unicità" con quello di "unitarietà", così come richiesto dalla Commissione Ambiente della Camera che intende valorizzare i "criteri unitari" della gestione, anziché il fatto che a gestire sia un unico soggetto; fermo restando che per la UIL il concetto di 'unicità' era ed è pienamente condivisibile, il nuovo concetto di 'unitarietà' può essere valutato positivamente a condizione che esso sia diretta risultanza di un **percorso negoziale** fra le parti e se ne chiariscano, con univocità, criteri e requisiti.

❖ *Parte IV :*

1. ferma restando una valutazione positiva circa la proposta modifica integrale dell'art. **181** "Recupero dei rifiuti", tuttavia la UIL ritiene opportuno che "gli strumenti economici" di cui al comma 3 siano accompagnati da riferimenti certi; pertanto, la parte finale del comma 3 deve risultare così modificata: "...strumenti economici, da definire con apposito decreto attuativo del presente DLgs"; inoltre, sempre al comma 3, deve essere reinserita la presenza del CESPAs (Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali), di cui già al comma 7 DLgs 152,: "Le autorità competenti, sentito il parere del CESPAs, con l'eventuale ausilio tecnico dell'APAT,ecc.;
2. il comma 5 dell'art. **200** "Organizzazione territoriale dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani" prevede la costituzione di *sottoambiti* territoriali ottimali, che per la UIL sono espressione contraddittoria rispetto a quanto previsto dal comma 1 lettera a (superamento della frammentazione) e lettera b (adeguate dimensioni gestionali) dello stesso art. 200: infatti, poiché i criteri di cui al comma 1 sono sostanzialmente accettabili, può diventare alto il rischio di una presenza di un numero eccessivo di impianti ed il rischio di concorso, su gara europea, da parte di imprese di dimensioni insufficienti; pertanto, la UIL richiede la eliminazione dei sottoambiti;
3. nell'art. **203** Schema tipo del contratto di servizio' , al comma 2, la UIL propone di aggiungere: lettera p: "contratti nazionali di settore igiene ambientale", a garanzia della sicurezza e della tutela dei lavoratori;

4. nell'art. 204 “Gestioni esistenti”, fermo restando che la UIL considera obiettivo prioritario, sul territorio, la funzionalità effettiva del servizio integrato gestione rifiuti (compresa l'impiantistica), il ricorso a meccanismi di commissariamento ad acta è accettabile solo a condizione che siano congrui i tempi dei nuovi affidamenti da parte delle Autorità d'ambito; pertanto, la UIL ritiene indispensabile, al comma 2, sostituire ‘nove mesi’ con **“ventiquattro mesi”**.

Roma, 25 ottobre 2006